



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

-Dr. Enrico Quaranta	Presidente rel. ed est.
-Dr.ssa Valeria Castaldo	Giudice
-Dr.ssa Marta Sodano	Giudice

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al P.U. r.g. n. 18/2023 avente ad oggetto APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ARTT. 268 E SS. CCIL, su istanza di

_____ con sede in _____
 _____ nonché dei soci _____ nato a _____ il
 _____ e _____, nata a _____ - CF
 _____ coniugi residenti in _____, rappresentati e difesi dall'Avv. Biagio
 Riccio e dal dr. Marcello Marcelletti, giusta procura in atti, con domicilio eletto in Cardito, Corso
 Cesare Battisti n. 24

debitori

Udita la relazione del Giudice relatore,

letto il ricorso proposto da [REDACTED] e dai soci [REDACTED]
[REDACTED] per l'apertura della procedura di liquidazione controllata disciplinata dagli artt.
268 e ss. del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza;
ritenuta la competenza per territorio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ai sensi dell'art. 27
commi 2 e 3 lett. b), essendo la sede della ricorrente in [REDACTED] ed essendo ivi
collocato il centro dei suoi interessi;
vista la documentazione allegata al ricorso per la liquidazione controllata;

vista la relazione dell'OCC ex art. 269 c. 2 CCII, come da ultimo integrata e modificata in data 28.4.23, contenente una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda nonché una illustrazione dettagliata della situazione economica. Patrimoniale e finanziaria dei debitori; in ordine al primo profilo, come chiarito dall'OCC, considerati i volumi di affari la società adottava un regime di contabilità semplificato, con conseguente esonero dalla tenuta dei libri contabili e fiscali per le società in regime ordinario. Per quanto concerne i registri IVA, risulta peraltro come la società abbia provveduto a redigerli regolarmente sino alla data in cui la società ha operato 31/12/2018 (nel corso del 2019 la partita IVA è stata cessata).

considerato che, sulla base della documentazione depositata, pare sussistere:

(i) **il presupposto soggettivo**, giacché la [REDACTED] presenta i requisiti dimensionali propri dell'impresa minore di cui all'art. 2, c. 1 lett. d) CCII, non avendo un attivo patrimoniale, ricavi e un ammontare di debiti scaduti, nei tre esercizi precedenti al ricorso, superiori alle soglie ivi previste;

(ii) **il presupposto oggettivo** della condizione di sovraindebitamento della società ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII e più segnatamente della sua insolvenza, ex art. 2, c. 1 lett. b)

Ed invero tale requisito – definito da codice in termini conformi a quanto già previsto dalla legge fallimentare - va inteso quale generale situazione di difficoltà economica riguardante l'impresa, che genera l'impossibilità di far fronte regolarmente, quindi con modalità e tempi fisiologici, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l'hanno generata e indipendentemente dalla consistenza del patrimonio: ciò che rileva, in altri termini, è che l'imprenditore non sia più in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, sino a diventare irrilevante anche che il patrimonio sia superiore alla esposizione debitoria, in quanto il patrimonio potrebbe essere altrimenti impegnato o non facilmente liquidabile.

Il riscontro dello stato d'insolvenza del debitore prescinde, inoltre, da ogni indagine sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti, essendo a tal fine sufficiente l'accertamento di uno stato d'impotenza economico-patrimoniale non transitorio e idoneo a privare tale soggetto della possibilità di far fronte, con mezzi "normali", ai propri debiti.

Ne dà conferma – a proposito dell'art. 5 l.f. , replicato dal CCI nei termini appena rassegnati - la stessa Suprema Corte, secondo cui *“Lo stato d'insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa del fallimento dell'imprenditore non è escluso dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. In particolare, il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti della [L. Fall.](#), art. 5, deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, e si identifica con uno stato*

di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa esprimendosi, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio" (Cass. civ., 20/01/2020, n. 1069).

Ciò detto, è evidente che ricorra sub specie *m* l'insolvenza della ricorrente poiché:

- a) trattasi di società inattiva dal 2019 – incapace quindi di generare flussi di cassa prospettici per far fronte alle sue obbligazioni – ;
- b) l' attivo patrimoniale della predetta, costituito solo da crediti verso la PA per € 38.391,19 - allo stato di difficile pronosticabile esazione giacché vantati nei confronti del Comune di Canello e verso i rispettivi Organi Straordinari di Liquidazione – appare inidoneo a far fronte alla debitoria societaria, pari ad € 59.316,50, nei confronti dell'erario;

rilevato, per altro verso, come sia irrilevante la sussistenza del presupposto oggettivo per l'accesso alla liquidazione controllata in capo ai soci illimitatamente responsabili, giacché il dettato dell'art. 270 CCII, prevede che la sentenza di apertura della procedura ai danni di una società di persone produce automaticamente effetto nei confronti di tali soci; ad avviso del Tribunale ciò vale a significare, appunto e più specificamente: A) che la verifica dei requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII ai fini dell'accesso alla procedura vada compiuta nei soli riguardi della società; B) che trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 256 e 257 CCII, versando in ipotesi di liquidazione giudiziale che investe appunto una società ed i suoi soci illimitatamente responsabili;

considerato, in ogni caso:

- che quanto all'attivo patrimoniale ed al profilo reddituale il socio [REDACTED]:

- a) non risulta proprietario di beni immobili;
- b) risulta possessore del seguente autoveicolo: [REDACTED] immatricolata in data 12/06/2007, di valore medio di mercato pari ad euro 1.750,00;

- c) per l'anno 2022 percettore di un reddito da lavoro dipendente di € 16.575,54, con reddito mensile pari ad € 1.506,87; ai fini che occupano, peraltro risulta che il ricorrente anche per l'anno scolastico 2022/2023 riveste il ruolo di docente a tempo determinato presso l' [REDACTED]

[REDACTED] con sede [REDACTED]
[REDACTED]

- d) risulta intestatario di n. 1 rapporto di conto corrente e segnatamente: c/c n. [REDACTED] acceso presso la banca [REDACTED] - con un saldo disponibile alla data del 15/03/2022 di euro 984,20 (Cfr. saldo c/c);

- e) non risulta vantare crediti futuri;

- che quanto alla debitoria personale il [REDACTED] risulta esposto per debiti tributari già scaduti per € 102.060,00;
- che quanto all'attivo patrimoniale ed al profilo reddituale il socio [REDACTED]
 - a) risulta proprietaria del seguente immobile: ubicato nel comune di [REDACTED] contraddistinto dai seguenti dati identificativi catastali: A/7, fg. 27, p.lla 5071, sub 3 ,r.c. valore di stima in atti € 69.397,62;
 - b) risulta in possesso del seguente autoveicolo: [REDACTED] immatricolata in data 31/03/2010 con un valore medio di mercato pari ad euro 1.250,00;
 - c) per l'anno 2022 percettrice di un reddito da lavoro dipendente di € 17352,20, con reddito mensile pari ad € 1.577,47;
 - d) risulta intestataria di n. 1 rapporto di conto corrente e segnatamente: c/c n. [REDACTED] acceso presso la banca [REDACTED] - con un saldo disponibile alla data del 15/03/2022 di euro 150,00 (Cfr. saldo c/c);
 - e) non risulta vantare crediti futuri;
- che quanto alla debitoria personale la [REDACTED] risulta esposta per debiti tributari, da mutuo ipotecario e commerciali già scaduti per € 207.214,26;

ritenuto, quindi, che entrambi i soci siano comunque in stato di sovraindebitamento, stante la loro incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni scadute, anche in via prospettica; rilevato, quindi, che l'attivo disponibile della società e dei soci illimitatamente responsabili non consente il pagamento dei debiti non soddisfatti con la ripartizione dell'attivo su indicato, neanche in una eventuale ottica pluriennale;

considerato che l'attivo liquidabile è rappresentato da tutti i beni mobili ed immobili di cui ai punti precedenti;

ritenuto che da tale novero vadano esclusi, tuttavia, i veicoli in possesso dei debitori, in considerazione del loro scarso valore di mercato ma, soprattutto, in quanto mezzi di trasporto indispensabile per consentire lo spostamento funzionale allo svolgimento dell'attività lavorativa; rilevato, per altro verso, che il [REDACTED] è titolare di uno stipendio mensile pari ad € 1.506,87 e che la [REDACTED] è titolare di uno stipendio mensile pari ad € 1.577,47;

preso atto delle spese quantificate dai predetti per il sostentamento della famiglia, composta da tre persone;

ritenuto che la quota di stipendio mensile dei ricorrenti da escludersi dalla liquidazione debba essere determinata nella somma di € 1.000,00 cadauno (tenuto conto delle somme destinate al canone di locazione gravante sul [REDACTED] e di quelle ulteriori spostamenti per gli spostamenti a fini lavorativi e di quelle ordinarie occorrenti per le necessità del nucleo familiare);

considerato, comunque, ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCI, - che le cessioni del quinto dello stipendio, relative al finanziamento contratti con [REDACTED] nel 2019 sono inopponibili alla procedura dopo la sua apertura;

considerato, infatti, che l'apertura della liquidazione controllata comporta in capo al debitore, in analogia con quanto previsto per la liquidazione giudiziale, lo spossessamento dei beni, ovvero la perdita del potere di amministrare e disporre del patrimonio liquidabile, che viene attribuito al liquidatore;

rilevato che tale spossessamento ha per effetto l'apertura di un concorso formale e sostanziale tra i creditori, con la conseguenza che dal momento dell'apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

rilevato, inoltre, che il principio del concorso formale dei crediti determina l'operatività in via analogica dell'art. 151 CCII nel senso che come nella liquidazione giudiziale, anche nella liquidazione controllata i crediti, pur se muniti di diritti di prelazione o prededucibili, devono essere accertati nelle forme dell'accertamento del passivo;

considerato che, una volta esclusa la persistente operatività delle cessioni del quinto, e tenuto conto delle spese allegate dai ricorrenti per il sostentamento proprio e della famiglia, come dettagliate in atti e tali da escludere dal concorso l'importo cadauno determinato in precedenza, il residuo dello stipendio dei ricorrenti sarà appreso alla procedura della liquidazione controllata;

ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla nomina del gestore designato dall'OCC come liquidatore;

considerato che alla apertura della liquidazione controllata consegue *ipso iure* il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari, quale effetto automatico ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di [REDACTED]
[REDACTED] con sede in [REDACTED]
[REDACTED], e dei soci [REDACTED], nato a [REDACTED] - CF [REDACTED]
[REDACTED], nata a [REDACTED],
coniugi residenti in [REDACTED];

Nomina Giudice delegato la Dr.ssa Simona Di Rauso;

Nomina liquidatore il dr. Nicola Raffaele;

Ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali

obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso;

Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a **sessanta giorni** (60) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

Ordina al debitore [REDACTED] il rilascio della proprietà seguente immobile: ubicato nel comune di [REDACTED] contraddistinto dai seguenti dati identificativi catastali: A/7, fg. 27, p.lla 5071, sub 3 ,r.c. al momento dell'eventuale aggiudicazione a terzi, all'esito delle procedure competitive disposte dal liquidatore;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito dei ricorrenti [REDACTED] [REDACTED] sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.000,00 cadauno mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dispone che il liquidatore inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell'apposita area delle procedure da sovraindebitamento e la trascriva in relazione al bene immobile oggetto di liquidazione;

dispone che i ricorrenti notifichino la predetta sentenza ai sensi dell'art. 270, c. 4, CCII ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

dispone che il liquidatore, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

dispone che entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, il liquidatore provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

dispone che il liquidatore provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

dispone che il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

dispone che terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, il liquidatore presenti il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI e che provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Sentenza di prenotarsi a debito

Si comunichi.

Santa Maria Capua Vetere, 11.5.2023

Il Presidente

Dr. Enrico Quaranta